

STATUTO ITS CITTA' METROPOLITANA s.c. a r.l.

PARTE I - NORME GENERALI

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1.1. E' costituita, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra Comuni e società a totale partecipazione pubblica, una società consortile a responsabilità limitata denominata "ITS CITTA' METROPOLITANA S.c.a r.l.", assoggettata al controllo analogo al fine di poter essere destinataria di affidamenti "in house" secondo le modalità indicate al successivo art. 21 del presente statuto.

Art. 2 - OGGETTO SOCIALE

2.1 La società ha scopo consortile ed opera nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di "in house providing".

Le attività della società sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soggetti pubblici soci, a supporto delle proprie funzioni in materia di mobilità.

2.2 In particolare la società ha per oggetto:

- sviluppo, gestione ed erogazione di servizi di mobilità in generale ed infomobilità attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi ITS;
- servizi di supporto specialistico per la definizione e lo sviluppo di soluzioni ITS e servizi connessi e correlati;
- sviluppo e gestione di sistemi per il monitoraggio e la regolazione del trasporto pubblico e servizi correlati di informazione ai cittadini;
- sviluppo e gestione di sistemi per la regolazione della domanda di mobilità, per il monitoraggio e controllo del traffico ivi compresa la regolazione semaforica, per la sicurezza stradale e per i servizi correlati di informazione al cittadino;
- sviluppo e gestione di sistemi anche per la bigliettazione elettronica e l'integrazione tariffaria e servizi correlati per gli utenti finali e gli operatori del settore;
- sviluppo e gestione di sistemi di videosorveglianza;
- sviluppo e gestione di sistemi per il monitoraggio e l'efficientamento della logistica connessa al trasporto merci e servizi correlati;
- studio, sviluppo e ricerca nei settori di impresa di cui alle precedenti linee anche attraverso l'accesso a programmi e canali di finanziamento di organismi comunitari o internazionali mediante la costituzione a tal fine (o la partecipazione in) raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi anche stabili e società consortili, reti d'impresa, società e GEIE;
- acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni relative al trasporto delle persone e delle merci per la produzione di analisi e studi a supporto della pianificazione della mobilità;
- svolgimento di compiti e attività di società pubblica di

progetto ai sensi dell'art. 193 del Dlgs 50 del 18.04.2016  
- ogni altra attività purché connessa e/o afferente alle precedenti.

2.3 Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Società può compiere qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, mobiliare e immobiliare, che risulti necessaria, utile od opportuna, fatto salvo quanto riservato dalla legge a particolari categorie di soggetti o comunque subordinato a particolari abilitazioni.

2.4. La società è tenuta ad eseguire la parte prevalente della propria attività a favore degli enti partecipanti alla medesima ed esercitanti il controllo analogo sulla stessa. In particolare, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soci pubblici e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria vigente.

#### Art. 3 - DURATA

3.1. La società ha durata sino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte ovvero anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci. L'eventuale proroga non costituisce causa di recesso per i soci.

#### Art. 4 - SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

4.1. La società ha sede legale in Cagliari. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese. La decisione dell'organo amministrativo dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea dei soci.

4.2. E' facoltà della società, nei modi di legge, istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, dipendenze, agenzie o rappresentanze.

4.3. Il domicilio legale dei soci, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

#### PARTE II - NORME FINANZIARIE E CONTABILI

##### Art. 5 - CAPITALE SOCIALE

5.1 Il capitale sociale è di euro 130.436,00 (centotrentamila quattrocentotrentasei virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del Codice Civile.

5.2. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

5.3. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente do-

vuti non sono stati integralmente eseguiti.

5.4. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

5.5. In caso di aumento di capitale, le nuove quote sono offerte in opzione ai soci in proporzione del numero di partecipazioni possedute, fatte salve le eccezioni di legge e salvo che l'aumento di capitale sia deliberato per l'ammissione di nuovi soci ai sensi del punto 9.1..

#### Art. 6 - CONTRIBUTI CONSORTILI E CORRISPETTIVI

6.1. I soci, ciascuno proporzionalmente alle partecipazioni possedute, sono tenuti a versare, ai sensi dell'art. 2615-ter, comma 2° del codice civile, contributi in denaro alla Società per rimborsarne i costi di mero funzionamento. La misura, i termini e le modalità di versamento di tali contributi sono fissati dall'organo amministrativo.

6.2. La misura, i termini e le modalità di versamento degli ulteriori rimborsi alla Società dei costi sostenuti per le altre attività svolte su incarico dei soci ai sensi del punto 2.3. sono definiti nelle delibere congiunte di incarico.

#### Art. 7 - FINANZIAMENTI DEI SOCI

7.1. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

#### Art. 8 - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E UTILI

8.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L'Organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

8.2. La Società non ha scopo di lucro. Gli eventuali avanzi netti di esercizio, dedottone almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino al limite di legge, sono a disposizione dell'Assemblea nel quadro delle finalità consortili.

#### PARTE III - SOCI

#### Art. 9 - REQUISITI DEI SOCI

9.1. Le quote della società possono essere attribuite esclusivamente a soggetti pubblici, intendendosi per tali le amministrazioni pubbliche ovvero le società integralmente partecipate da amministrazioni pubbliche, ovvero altri soggetti a condizione che tali partecipazioni non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata e a condizione che non vengano alterate le condizioni di controllo analogo e i presupposti

necessari per l'affidamento "in house" da parte degli enti partecipanti.

#### Art. 10 - TRASFERIMENTO DI QUOTE A TERZI NON SOCI

10.1. Il trasferimento a qualsiasi titolo a terzi non soci di quote e/o di diritti di opzione e altri atti che comunque implicino detto trasferimento sono consentiti solo in favore di soggetti aventi i requisiti di cui al punto 9.1. e restano sospensivamente condizionati alla previa espressione di consenso da parte dell'Assemblea.

10.2. L'Assemblea dovrà riunirsi e deliberare sul consenso entro trenta giorni dalla trasmissione all'organo amministrativo dell'atto che determina il trasferimento.

10.3. In caso di trasferimenti in violazione del punto 10.1., l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare le quote o i diritti di opzione con effetto verso la Società.

#### Art. 11 - DIRITTO DI PRELAZIONE DEI SOCI

11.1. Gli atti che determinano i trasferimenti di cui al punto 10.1., per i quali sia intervenuto il consenso ai sensi del punto 10.2., sono trasmessi con lettera raccomandata dal socio che li ha compiuti all'organo amministrativo, che ne dà comunicazione agli altri soci entro dieci giorni dal ricevimento.

11.2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 11.1. i soci, con lettera raccomandata all'organo amministrativo, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione le quote oggetto dell'atto di trasferimento di cui al punto 11.1. alle medesime condizioni in esso stabilite.

11.3. Qualora nell'atto di trasferimento comunicato ai sensi del punto 11.1. non sia previsto un corrispettivo per il trasferimento delle quote, il valore delle stesse ai fini dell'acquisto in via di prelazione è determinato ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile.

11.4. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, l'acquisto in via di prelazione sarà effettuato da ciascuno di essi in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della Società.

11.5. L'avvenuto esercizio del diritto di prelazione è comunicato dall'organo amministrativo al socio di cui al punto 11.1. entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 11.2.

11.6. In pendenza del termine di cui al punto 11.2., i trasferimenti di cui al punto 11.1. rimangono condizionati sospensivamente all'esercizio della prelazione.

11.7. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui al punto 11.1. ovvero di esecuzione del trasferimento ai sensi del punto 11.6. si applica il punto 11.3.

#### Art. 12 - RECESSO DEI SOCI

12.1. Oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere dalla Società il socio che abbia perso i requisiti di cui al punto 9.1..

12.2. Il recesso deve essere comunicato dal socio all'organo amministrativo, giustificandone il motivo, con lettera raccomandata da inviarsi almeno quattro mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio stesso.

12.3. Il socio uscente ha diritto alla liquidazione delle quote per le quali esercita il recesso, qualora abbia assolto interamente ai propri obblighi verso la Società. Si applica all'organo l'articolo 2473 del codice civile.

#### Art. 13 - ESCLUSIONE DEI SOCI

13.1. Oltre ai casi previsti dalla legge, è escluso dalla Società, con delibera dell'Assemblea, il socio che:

- a. si sia reso gravemente insolvente;
- b. si sia reso colpevole di gravi violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- c. non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

13.2. L'esclusione è adottata previa contestazione degli addebiti, da parte dell'organo amministrativo, con contestuale assegnazione di un termine per le controdeduzioni.

13.3. Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività della Società, per decisione dell'organo amministrativo, il quale deve contestualmente convocare l'Assemblea perché deliberi in merito.

13.4. La delibera di esclusione è assunta dall'Assemblea nel rispetto dei quorum di cui ai punti 17.1. e 17.2., escludendo dal computo le quote di capitale del socio nei cui confronti viene pronunciata.

13.5. La delibera di esclusione è comunicata al socio escluso, mediante lettera raccomandata, entro quindici giorni dalla sua assunzione.

13.6. Si applica il punto 11.3..

#### PARTE IV - ORGANI

##### ART. 14 - ORGANI SOCIALI

14.1 Sono organi della società: l'Assemblea; l'Amministratore Unico; l'organo di controllo.

14.2 È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, salvo il caso del Comitato per il controllo analogo di cui all'art. 22.

14.3 Il socio si conforma integralmente ai principi stabiliti dalle vigenti leggi in tema di incompatibilità, anticorruzione, pubblicità e limiti di finanza pubblica sui compensi.

##### Art. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI

15.1 L'assemblea legalmente convocata e costituita, rappresenta la generalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea è Ordinaria o Straordinaria ai sensi di legge.

15.2. L'Assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo nei casi e modi di legge, anche fuori dal Comune in cui ha sede la società - purché in Sardegna - con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito al domicilio dei soci in modo che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea dei soci deve essere convocata senza ritardo dall'organo amministrativo su richiesta di un numero di soci che rappresentino non meno del 40% (quaranta per cento) del capitale sociale.

15.3. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si intende regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

15.4. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in sua assenza o impedimento, da altra persona designata dagli intervenuti anche tra i non soci.

15.5. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti.

15.6 Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tali casi, la nomina del segretario non è necessaria.

15.7. L'assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.

15.8. Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione as-

sembrare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.

Art. 16 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

16.1 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione o autorizzazione, fermo l'esercizio del controllo analogo.

16.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio d'esercizio;
- b) la nomina e revoca dell'Amministratore Unico;
- c) la nomina e revoca dell'Organo di controllo;
- d) la fissazione dei compensi per le cariche di amministratore unico e dei componenti dell'organo di controllo;
- e) la responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) le direttive generali di azione della Società;
- g) l'ingresso di nuovi soci e trasferimento delle quote;
- h) il recesso ed esclusione del socio;
- i) altre materie sottoposte al suo esame dall'organo amministrativo;
- l) l'approvazione del bilancio di previsione
- m) ogni altra materia devoluta alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

16.3. L'Assemblea straordinaria è competente in ordine a:

- a) modifiche dello statuto;
- b) proroga ed eventuale scioglimento anticipato della Società;
- c) nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;
- d) ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 17 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA

17.1. L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i quattro quinti del capitale sociale.

17.2. L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza qualificata del 90% (novanta per cento) del capitale sociale presente, salvo che con riguardo alle delibere di cui al punto 16.2., lettere b), c), g) e h), che devono essere assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i quattro quinti del capitale sociale.

Nel caso in cui l'oggetto della decisione dell'Assemblea dei Soci incida, specificatamente e puntualmente, sull'affidamento di determinate attività affidate da un socio, la decisione sarà valida solo con il voto favorevole del socio affidante.

In tal caso il socio affidante ha il potere di fornire gli indirizzi alla Società rispetto alla realizzazione del servi-

zio affidato.

17.3 L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i quattro quinti del capitale sociale.

17.4. La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea spetta al Presidente dell'Assemblea e, una volta avvenuta, la validità della costituzione stessa non può essere infirmata neppure per astensione di voto o per allontanamento degli intervenuti.

#### Art. 18 - ORGANO AMMINISTRATIVO

18.1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico.

18.2. L'Amministratore deve essere un professionista di provata competenza ed esperienza nelle materie oggetto dell'attività societaria e non può essere dipendente delle amministrazioni pubbliche controllanti.

18.3. Inoltre deve possedere i requisiti di onorabilità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

18.4. L'Amministratore Unico resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina.

18.5. Le determinazioni dell'Amministratore Unico risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati dallo stesso.

18.6. La Società non può corrispondere al proprio amministratore gettoni di presenza e neppure premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ovvero trattamenti di fine mandato.

#### Art. 19 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DELEGHE

19.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dai Soci, fermo l'esercizio del controllo analogo e con l'esclusione di quelli che la legge o lo statuto riservano in modo tassativo alla decisione dei soci.

19.2. L'organo amministrativo può altresì nominare e revocare mandatari e procuratori per determinati atti o categorie di atti, anche nell'ambito dei dipendenti della Società o di terzi, delegando loro, nell'ambito dei poteri conferiti, anche l'uso della firma sociale.

19.3. La rappresentanza legale e la firma della Società spettano all'Amministratore Unico.

19.4. All'Amministratore Unico, oltre al rimborso delle spese sostenute in relazione all'espletamento del proprio mandato, spetta un compenso determinato dall'Assemblea in conformità ai limiti previsti dalla legge.

#### ART. 20 - ORGANO DI CONTROLLO

20.1 Il controllo sugli atti e sulla gestione della Società nonché il controllo contabile è effettuato dall'organo di



controllo. L'assemblea può nominare un organo di controllo monocratico ovvero collegiale ("Collegio Sindacale").

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I componenti dell'organo di controllo sono tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

20.2. L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi che si intendono scaduti con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, ed è rieleggibile. La decadenza per decorrenza del termine avrà effetto soltanto quando sarà nominato il nuovo organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo non possono essere revocati se non per giusta causa.

20.3 Ai componenti dell'organo di controllo compete il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle proprie funzioni ed un compenso annuale, determinato dall'Assemblea, all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata della carica, nei limiti di importo fissati dalla normativa vigente. La composizione dell'Organo di controllo avverrà nel rispetto delle previsioni di Legge e garantendo l'equilibrio di genere.

#### PARTE V - CONTROLLO ANALOGO

##### ART. 21 - DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

21.1. La Società è soggetta al controllo analogo congiunto degli enti soci affidanti, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in materia di società "in house providing". Il vincolo di delegazione interorganica è esercitato al fine di consentire un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società.

21.2 Il controllo analogo congiunto è esercitato sulle decisioni strategiche, nonché sulle decisioni gestionali straordinarie e ordinarie di maggiore interesse, o comunque più rilevanti, in conformità alla normativa vigente, anche europea, applicabile alle società *in house*, attraverso l'istituzione di un Comitato con funzioni di indirizzo, di vigilanza e di controllo (di seguito "Comitato per il controllo analogo") di cui al successivo articolo 22.

21.3 La società rimane impegnata a fornire tutta la necessaria o utile collaborazione al fine di garantire l'efficacia, la continuità e l'effettività dell'esercizio del controllo analogo da parte del Comitato per il controllo analogo.

21.4 Devono essere inviati al Comitato per il controllo analogo:

- il bilancio di previsione, il piano industriale e strategico e il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dall'Amministratore Unico, almeno quindici giorni prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;
- il bilancio di previsione, il piano industriale e strategi-

co e il bilancio approvati dall'Assemblea dei Soci;

- il programma annuale derivante dai contratti di servizio;
- il programma annuale delle assunzioni;
- i regolamenti organizzativi e gestionali;
- proposte di atti relativi all'acquisizione/dismissione di partecipazioni a società, consorzi, associazioni o fondazioni;
- proposte di atti relativi alle acquisizioni/alienazioni di beni immobili;
- proposte di atti relativi alla emissione di obbligazioni, contrazione di prestiti e a tutte le operazioni di finanza straordinaria.

21.5 L'Amministratore Unico inoltre è tenuto a trasmettere al Comitato per il controllo analogo i documenti di volta in volta richiesti, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società. Le richieste di atti e/o documenti dovranno essere richiesti dal singolo socio attraverso il Comitato per il controllo analogo.

21.6 L'Amministratore Unico è tenuto, ove motivatamente richiesto dal Comitato per il controllo analogo, a fornire per iscritto al richiedente risposta alle richieste di informazioni dallo stesso formulate.

21.7. L'Amministratore Unico redigerà con cadenza semestrale una situazione economica di periodo che verrà inviata al Comitato per il controllo analogo.

21.8. Inoltre, l'Amministratore Unico, in sintonia con il precedente 2° comma, informerà, con periodicità almeno semestrale, il Comitato per il controllo analogo sull'andamento della società e della gestione del servizio affidato e sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, rispetto alla programmazione approvata dai soci nonché sull'aggiornamento del piano industriale e bilancio di previsione della società e, in ogni caso, renderà analitica e tempestiva motivazione degli eventuali scostamenti dalle previsioni assunte. Le due relazioni semestrali dovranno essere inviate al Comitato per il controllo analogo entro il 15 settembre e il 15 marzo di ogni anno.

Le disposizioni del presente articolo, ai fini dell'esercizio del controllo analogo possono essere integrate e ampliate tramite la stipula di appositi patti parasociali.

#### Art. 22 COMITATO PER IL CONTROLLO ANALOGO

22.1 Il Comitato per il controllo analogo è composto dai rappresentanti dei soci (un componente effettivo per ogni socio) scelti sulla base delle competenze tecnico/specialistiche necessarie in funzione delle attività da svolgere.

Ogni socio nominerà oltre al componente effettivo anche un componente supplente, anch'egli scelto sulla base delle competenze tecnico/specialistiche necessarie in funzione delle attività da svolgere, che potrà intervenire in caso di impe-

dimenti del rappresentante effettivo.

22.2 Il Comitato per il controllo analogo è presieduto dal rappresentante del Comune che detiene la quota sociale più elevata, il quale lo convoca almeno una volta ogni tre mesi e comunque per la disamina preventiva degli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci e ogni volta che almeno un socio lo richieda.

Al Comitato per il controllo analogo partecipa, se invitato, l'Amministratore Unico della società.

Il Comitato per il controllo analogo esercita attività di indirizzo, coordinamento e controllo e preventiva e vincolante approvazione dei documenti relativi alle strategie e agli obiettivi da perseguire, alle politiche aziendali in materia di reperimento e utilizzo delle risorse, al bilancio di previsione economico e al bilancio d'esercizio al livello di standard quali-quantitativo atteso connesso all'erogazione dei servizi aziendali, alle politiche del personale.

Il Comitato per il controllo analogo richiede alla società, report periodici a) sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale, b) sullo specifico andamento della gestione dei singoli servizi affidati, c) sull'andamento delle politiche del personale, d) su ogni altra operazione di rilievo richiesta.

22.3 Al fine di consentire al Comitato per il controllo analogo di svolgere le proprie funzioni, la Società metterà a disposizione dello stesso gli atti soggetti a disamina almeno otto giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

22.4. Il Comitato per il controllo analogo decide a maggioranza del 70% (settanta per cento) dei componenti. Nel caso in cui l'oggetto della decisione del comitato dei Soci riguardi, specificatamente e puntualmente, determinate attività affidate da un socio, la decisione sarà valida soltanto con il voto favorevole del rappresentante del socio affidante.

22.5. Le riunioni del Comitato per il controllo analogo vengono verbalizzate su apposito libro tenuto, a cura del Presidente, presso la sede sociale.

22.6. Il Comitato per il controllo analogo ha diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione e alla gestione.

22.7 La partecipazione alle riunioni del comitato è a titolo gratuito e dà diritto al solo rimborso delle spese di viaggio sostenute e calcolate secondo la disciplina degli amministratori comunali.

#### PARTE VI - NORME FINALI

##### Art. 23 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

23.1. Le cause di scioglimento della società sono quelle previste dalla legge.

Quando si verifica una delle cause che comporta lo scioglimento della Società l'Amministratore Unico deve provvedere

senza indugio alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

L'Assemblea Straordinaria determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

23.2. Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea.

#### Art. 24 - DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE

24.1. I diritti di privativa industriale per i progetti sviluppati dalla Società su commessa dei Soci, sono di proprietà congiunta della Società con il Socio committente, con possibilità di concederne contrattualmente l'utilizzo esclusivo alla Società.

#### Art. 25 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

25.1. Tutte le controversie, non riservate all'Autorità Giudiziaria, aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari, promosse da o contro i soci, o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione ai sensi di legge, in base alla procedura di conciliazione di un organismo di conciliazione iscritto nel Registro tenuto presso il Ministero di Giustizia e individuato dal Presidente della Corte d'Appello di Cagliari.

25.2. Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro quaranta giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto da un Collegio Arbitrale di tre arbitri, nominati dal Presidente della Corte d'Appello di Cagliari.

#### Art. 26 - CLAUSOLA DI RINVIO

26.1 Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Io sottoscritto Avv. Lamberto Corda, Notaio in Cagliari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, dichiaro che il presente Statuto è quello della società "ITS Città Metropolitana S.C.a r.l.", con sede in Cagliari viale Trieste, così come risultante in seguito alle modifiche deliberate dall'Assemblea Straordinaria in data 15 novembre 2022 di cui al Verbale a mio rogito in data 16 novembre 2022, repertorio n. 40151/24620.  
Cagliari, 16 novembre 2022.